



CITTÀ DI ALBA

(Provincia di Cuneo)

Medaglia d'Oro al V.M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

del 26/03/2026

OGGETTO: Regolamento comunale per l'istituzione della figura di "segnalatore ambientale volontario comunale" per il servizio di prevenzione, vigilanza, segnalazione e monitoraggio del corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, in osservanza delle norme regolamentari comunali ambientali e del decoro urbano del territorio del Comune di Alba. Approvazione.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventisei** del mese di **marzo**, alle ore **quindici**, nella sala consiliare "Teodoro Bubbio" del Palazzo civico, in presenza fisica dei componenti dell'organo istituzionale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo statuto e dal regolamento consiliare, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. <i>GATTO Alberto – SINDACO</i> | 14. <i>GALEASSO Maria Cristina</i> |
| 2. <i>DI LIDDO Elena – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</i> | 15. <i>GIRI Luciano</i> |
| 3. <i>BOSCHIAZZO Elisa – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</i> | 16. <i>GOMBA Nadia</i> |
| 4. <i>AMBROGIO Fabio</i> | 17. <i>MANASSERO Stefania</i> |
| 5. <i>AMISANO Martina</i> | 18. <i>MARANO Mario</i> |
| 6. <i>BARBERO Lorenzo</i> | 19. <i>MARTINI Rosanna</i> |
| 7. <i>BO Carlo</i> | 20. <i>MORCALDI Lucia</i> |
| 8. <i>BOERI Domenico</i> | 21. <i>PAGLIERI Lorenzo</i> |
| 9. <i>BOFFA Carlotta</i> | 22. <i>REGGIO Massimo</i> |
| 10. <i>BOLLA Emanuele</i> | 23. <i>SATURNINO Mario Gaspare</i> |
| 11. <i>CASTELLENGO Pierangela</i> | 24. <i>SPOLAORE Riccardo</i> |
| 12. <i>CAVALLOTTO Anna Chiara</i> | 25. <i>TRIPALDI Fabio</i> |
| 13. <i>DRAICHI Abdelali</i> | |

Con l'intervento e l'opera del dott. Massimo NARDI, Segretario Generale.

All'appello nominale risultano assenti i Consiglieri di cui ai numeri: 6 – 7 – 9 – 10 - 22 – 24.

Giustificano l'assenza i Consiglieri sigg. BARBERO, BO, BOFFA, SPOLAORE.

Risultano presenti gli Assessori sigg. PASINI, CROCE, FENOCCHIO, GARASSINO, TIBALDI, VIGNOLO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Elena DI LIDDO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento comunale per l'istituzione della figura di "*segnalatore ambientale volontario comunale*" per il servizio di prevenzione, vigilanza, segnalazione e monitoraggio del corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, in osservanza delle norme regolamentari comunali ambientali e del decoro urbano del territorio del Comune di Alba. Approvazione.

L'Assessore alla Polizia municipale e Sicurezza, di concerto con l'Assessore all'Ambiente, riferisce:

Il Comune di Alba è titolare dei compiti di tutela ambientale, della salvaguardia delle aree verdi, ivi compreso il controllo delle discariche abusive, attraverso i propri uffici comunali ed in particolar modo con l'impiego della polizia Locale.

I Comuni, in caso di necessità e di carenza di proprio personale, possono avvalersi della collaborazione di volontari che siano organizzati e strutturati in modo autonomo, i quali in via ausiliaria e complementare agli organi pubblici preposti, possono collaborare per la tutela e la vigilanza del patrimonio naturalistico ed ambientale.

L'Amministrazione comunale di Alba è particolarmente attenta alla salvaguardia del decoro urbano ed alle tematiche ambientali.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 31/07/2020 è stato modificato il regolamento comunale sul decoro urbano avente come finalità la promozione e la valorizzazione del decoro urbano incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile dei cittadini, ma anche di associazione di volontari che operano nel settore ambientale e zoofilo.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 29/09/2025, con l'art. 4.3 del regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti, emesso ai sensi dell'art. 198, comma 2, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha previsto la possibilità per il Comune di istituire un gruppo di ispettori ambientali, con compiti di segnalazione agli uffici comunali per le verifiche puntuali dei conferimenti errati e abbandoni, e altre attività comprese quelle di educazione ambientale, subordinandone l'attuazione ad un apposito regolamento predisposto dalla Polizia Locale.

Inoltre, si ritiene opportuno individuare specifici dipendenti dell'azienda concessionaria del servizio gestione dei rifiuti sul territorio comunale quali segnalatori, senza svolgere funzioni pubbliche, i cui compiti verranno esercitati limitatamente all'orario di relativo servizio.

L'interazione tra tali figure e i poteri di vigilanza amministrativa propri di un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 13 e 14, Legge 24/11/1981, n. 689 Modifiche al sistema penale, deve essere circoscritta al perimetro definito dalla citata legge e dai vari pareri emessi dal Ministero dell'Interno, in ultimo quello emesso in data 26/11/2023 interpellato sul potere di segnalazione dei primi agli addetti ai servizi di polizia locale.

L'accertamento delle violazioni amministrative è disciplinato dalla Legge n. 689/1981, che stabilisce chiaramente chi può svolgere funzioni di accertamento e contestazione: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e altri soggetti espressamente individuati da norme di legge (ad es. guardie giurate venatorie, guardie zoofile, ecc.); il Comune può regolamentare l'organizzazione dei controlli, ma non può attribuire per via regolamentare poteri di accertamento a soggetti che la legge non riconosce come organi accertatori.

Come recentemente, e più volte, enunciato dalla Corte costituzionale (sentenza 18 gennaio 2021, n. 5; sentenza del 29 maggio 2019, n. 134), la potestà sanzionatoria amministrativa degli enti territoriali è soggetta alla riserva relativa di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, in quanto pure rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo – di fonte statale o regionale che sia – si pone un'esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta, la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia alla struttura di eventuali cause esimenti.

La soluzione più conforme alla normativa, pertanto, è quella di prevedere figure specifiche individuate con il regolamento comunale in esame, che operino come ausiliari della Polizia Locale con funzioni di segnalazione e monitoraggio (eventualmente anche di redazione di rapporti istruttori); lasciando in capo al Comando di Polizia Locale, la fase di accertamento giuridicamente valido e la successiva contestazione/notificazione delle sanzioni.

Tutto ciò premesso e considerato, la competente Ripartizione Servizi Generali e di Staff – Corpo di Polizia municipale - propone:

- di approvare l'allegato "Regolamento per l'istituzione del "Segnalatore Ambientale comunale volontario (SACV)", nel testo che, composto di n. 15 articoli, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spese o minori entrate al Bilancio dell'Amministrazione comunale;
- di demandare l'esecuzione del presente provvedimento ai responsabili dei servizi interessati;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il provvedimento è stato esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente nella seduta del 27/01/2026.

Al riguardo è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente la Ripartizione Servizi Generali e di Staff ai sensi dell'art. 49, comma 1, dello D. Lgs. n. 267/2000.

Il provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, al quale, pertanto, la Giunta lo trasmette per l'adozione della seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto.

Visto il parere espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D:Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo.

Visto lo statuto comunale.

D E L I B E R A

- di approvare il "Regolamento per l'istituzione del "Segnalatore Ambientale comunale volontario (SACV)", nel testo che, composto di n. 15 articoli, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spese o minori entrate al Bilancio dell'Amministrazione comunale;
- di demandare l'esecuzione del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati.

INTERVENGONO:

PRESIDENTE

L'Ass. CAVALLO illustra la proposta.

Cons. AMISANO

Si dà atto che entra in aula il Cons. BOLLA.
Sono, pertanto, presenti n. 20 Consiglieri.

Cons. SATURNINO

Ass. CAVALLO

Cons. BOERI per dichiarazione di voto.

Cons. BOLLA per dichiarazione di voto.

La Presidente pone in votazione il provvedimento ed accerta che esso riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 20	
Consiglieri votanti	n. 20	
Voti favorevoli	n. 16	
Voti contrari	n. 4	(BOERI – BOLLA – BOSCHIAZZO - GOMBA)

La Presidente dà, quindi, atto che il provvedimento risulta approvato nella formulazione predisposta dalla Giunta comunale.

Successivamente, con 16 voti favorevoli e 4 voti contrari (BOERI – BOLLA – BOSCHIAZZO - GOMBA) su 20 Consiglieri presenti e votanti, il suindicato provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La PRESIDENTE, a seguito dei rilievi effettuati in sede di Commissione consiliare, comunica che **il punto F/3** "Regolamento Ufficio della Pace. Modifiche e integrazioni. Approvazione" **viene ritirato dall'Assessore competente** e verrà riproposto al prossimo Consiglio comunale.

La registrazione degli interventi è conservata dall'Ufficio di Segreteria e dall'archivio comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 117 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL SEGNALATORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO (SACV)
--

Indice

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Svolgimento e volontarietà del servizio

Articolo 3 – Definizione di Segnalatore Ambientale comunale volontario

Articolo 4 – Requisiti per la nomina

Articolo 5 – Corso di formazione

Articolo 6 – Colloquio valutativo

Articolo 7 – Decreto di nomina

Articolo 8 – Incarico

Articolo 9 – Attività e compiti

Articolo 10 – Doveri

Articolo 11 – Sospensione e revoca dell'incarico

Articolo 12 – Struttura del Gruppo Segnalatori Ambientali Comunali Volontari

Articolo 13 – Ruolo e compiti del Coordinatore

Articolo 14 – Procedura amministrativa e contenzioso

Articolo 15 – Entrata in vigore

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

- a. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 31/07/2020 è stato modificato il regolamento comunale sul decorso urbano avente come finalità la promozione e la valorizzazione del decoro urbano incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile dei cittadini, ma anche di associazione di volontari che operano nel settore ambientale e zoofilo.
- b. Con l'art. 4.3 del regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti, emesso ai sensi dell'art. 198, comma 2, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata prevista la possibilità per il comune di istituire un gruppo di ispettori ambientali, con compiti di segnalazione agli uffici comunali per le verifiche puntuali dei conferimenti errati e abbandoni, e altre attività comprese quelle di educazione ambientale, subordinandone l'attuazione ad un apposito regolamento predisposto dalla Polizia Locale.
- c. Ai fini del potenziamento del servizio di vigilanza e monitoraggio del ciclo dei rifiuti, possono essere incaricati della vigilanza anche i dipendenti della società concessionaria del servizio di raccolta rifiuti, nell'ambito del proprio orario di lavoro e previo corso di formazione da parte del Corpo di Polizia Locale.
- d. L'interazione tra tali figure e i poteri di vigilanza amministrativa propri di un pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 13 e 14, Legge 24/11/1981, n. 689 Modifiche al sistema penale, deve essere circoscritta al perimetro definito dalla citata legge e dai vari pareri emessi dal Ministero dell'Interno, in ultimo quello emesso in data 26/11/2023, interpellato sul potere di segnalazione dei primi agli addetti ai servizi di polizia locale.
- e. L'accertamento delle violazioni amministrative è disciplinato dalla Legge n. 689/1981, che stabilisce chiaramente chi può svolgere funzioni di accertamento e contestazione: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e altri soggetti espressamente individuati da norme di legge (ad es. guardie giurate venatorie, guardie zoofile, ecc.); il Comune può regolamentare l'organizzazione dei controlli, ma non può attribuire per via regolamentare poteri di accertamento a soggetti che la legge non riconosce come organi accertatori.
- f. Sulla scorta di quanto menzionato, il Comune di Alba intende costituire e regolamentare la figura del Segnalatore Ambientale comunale volontario, la cui operatività sarà finalizzata alla prevenzione, vigilanza e controllo del corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, in osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali in materia e di quanto previsto dalle ordinanze in materia di sindacali in materia di rifiuti, ambiente e decoro del territorio.
- g. Il presente Regolamento ha, pertanto, lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni dei Segnalatori Ambientali comunali volontari, i propri doveri, i requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività, la formazione professionale e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di prevenzione, vigilanza e di controllo cui saranno preposti al fine di costatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

Art. 2 – SVOLGIMENTO E VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

- a) Il servizio del Segnalatore Ambientale comunale volontario è organizzato dal Comune, quale Ente che ai sensi dell'articolo 198, Dlgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale), concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti e rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi.
- b) L'Amministrazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, pubblica ogni triennio un apposito Avviso volto a raccogliere le nuove candidature.

- c) Il servizio del Segnalatore Ambientale comunale volontario, è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale di Alba, non è retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
- d) La figura dell'accertatore/segnalatore dipendente della società concessionaria del servizio rifiuti verrà individuata di comune accordo con la società concessionaria e formata dal Comando di Polizia Locale.
- e) I compiti ed i poteri di accertamento di cui all'oggetto, così come conferiti ai soggetti anzi individuati, decadranno all'estinzione del rapporto contrattuale tra comune di Alba e la società concessionaria, all'estinzione del rapporto contrattuale tra i dipendenti e la medesima Azienda e, comunque, dal momento dell'assegnazione del predetto personale ad altre mansioni a cura del proprio datore di lavoro che dovrà comunicare senza ritardo le suddette variazioni al Comune di Alba.

Art. 3 – DEFINIZIONE DI SEGNALATORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO

- a. Il Segnalatore Ambientale comunale volontario si identifica nel soggetto che presta, a favore del Comune di Alba, attività di volontariato, con la finalità primaria di tutelare e conservare l'ordinata e sicura fruizione delle aree verdi della Città di Alba, rispettosa dei beni, delle strutture, della flora, della fauna selvatica e d'affezione, delle attrezzature e degli arredi posti a corredo di dette aree verdi, compresa la sicurezza dei frequentatori degli spazi verdi, l'efficienza delle strutture e la pulizia degli spazi pubblici.
- b. Inoltre i segnalatori volontari svolgono le seguenti funzioni: informazione a supporto dei cittadini e dell'Amministrazione, d'intesa con la stessa, sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti.
- c. Promozione della partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente anche attraverso campagne di sensibilizzazione nel territorio e nelle scuole.
- d. Prevenzione ed educazione anche in collaborazione con Associazioni di volontari a tutela dell'ambiente e Volontari della Protezione Civile del Comune di Alba.
- e. Vigilanza ecologica e ambientale con riferimento ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali relativamente a: deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti anche al fine di concorrere alla tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.
- f. Rimozione delle deiezioni animali o possesso dell'attrezzatura idonea alla rimozione delle stesse.
- g. Corretta conduzione degli animali d'affezione.

L'attività di vigilanza, così come disciplinato dall'articolo 9 del Regolamento, si esercita attraverso la segnalazione al Corpo di Polizia Locale di Alba, delle irregolarità riscontrate in materia di tutela ambientale e decoro urbano.

Art. 4. - REQUISITI PER LA NOMINA

- a. Coloro che intendono svolgere attività di Segnalatore Ambientale comunale volontario devono compilare la domanda di ammissione secondo quanto stabilito con apposito bando di selezione emesso dall'Amministrazione comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo.
- b. Alla domanda occorre allegare:
 - 1. n. 3 fotografie in formato tessera;
 - 2. un certificato medico di idoneità fisica, per l'esercizio delle funzioni di volontario ambientale.
- c. Per partecipare alla selezione di SACV occorre possedere i seguenti requisiti:
 - 1. essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione Europea;
 - 2. avere età non inferiore agli anni 18;

3. godere dei diritti civili e politici;
4. non aver subito pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
5. essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore
6. avere conseguito l'attestato di idoneità, di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento;
7. essere idoneo allo svolgimento delle attività richieste;
8. avere la residenza nel comune di Alba;
9. non avere rapporti di lavoro in essere con l'Azienda appaltatrice del servizio d'igiene urbana del Comune di Alba;
10. non ricoprire cariche elettive nel Comune di Alba;
11. conoscere il territorio del Comune di Alba.

Art. 5 – CORSO DI FORMAZIONE

- a. Il Comune organizza, in forma diretta o indiretta, corsi di formazione per gli aspiranti Segnalatori Ambientali comunali volontari.
- b. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
- c. Il corso di formazione, della durata di n. 6 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato e si articolerà in lezioni sulle seguenti materie: figura e compiti del Segnalatore Ambientale comunale volontario;
- d. tutela del territorio;
- e. gestione dei rifiuti;
- f. regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale;
- g. procedimento sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/1981);
- h. Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il conseguimento dell'attestato di idoneità, non determina l'obbligo per il Comune all'attribuzione delle funzioni di Segnalatore Ambientale comunale volontario.

Art. 6 – COLLOQUIO VALUTATIVO

- a. Al superamento del corso di formazione di cui al precedente articolo 5 del Regolamento, l'aspirante Segnalatore dovrà sostenere un colloquio valutativo davanti ad una Commissione tecnica presieduta dal Comandante della Polizia Locale e dal Responsabile del Settore Ambiente o da dipendenti comunali da questi delegati, in possesso delle competenze necessarie nelle materie di propria pertinenza.
- b. La Commissione produce, al termine dei colloqui valutativi, un elenco dei candidati giudicati positivamente a ricoprire il ruolo di Segnalatore Ambientale comunale volontario.

Art. 7 – DECRETO DI NOMINA

- a. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel rispetto delle norme in materia di autonomie locali, nomina i Segnalatori Ambientali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione con esito positivo del corso di formazione di cui all'articolo 5 e del colloquio valutativo di cui al successivo articolo 6 del Regolamento.
- b. La nomina ha durata triennale ed è rinnovata tacitamente in regime di silenzio assenso.
- c. La nomina può essere sospesa e/o revocata con provvedimento motivato non sindacabile da parte del Comandante del Corpo di Polizia Locale.
- d. Per lo svolgimento delle attività previste dagli SACV, è rilasciato da parte del Comune di Alba un tesserino di riconoscimento.

- e. Chiunque sia stato nominato Segnalatore Ambientale comunale volontario, può in ogni caso, presentare le proprie dimissioni, che diventeranno effettive all'atto della presentazione delle stesse.

Art. 8 - INCARICO

- a. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione, dal Comune o da altri Enti.
- b. I segnalatori Ambientali comunali volontari saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone del territorio comunale e opereranno sotto il coordinamento tecnico-operativo del Comandante del Corpo di Polizia Locale o di un suo delegato.
- c. Il Segnalatore Ambientale comunale volontario, indossa capi di abbigliamento forniti dal Comune di Alba ed ha al seguito il tesserino di riconoscimento.
- d. Avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'ente comunale per il periodo in cui saranno inseriti nel gruppo comunale.

Art. 9 – ATTIVITA' E COMPITI

- a. Durante lo svolgimento dell'attività, il Segnalatore Ambientale comunale volontario è Incaricato di Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 358 c.p., ha funzioni di polizia amministrativa ed esercita i relativi poteri di accertamento ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.
- b. Il Segnalatore Ambientale comunale volontario, in sede di accertamento di violazioni ai regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale e la gestione dei rifiuti, effettua gli accertamenti e redige il rapporto previsto dall'articolo 13, Legge n.689/1981.
- c. Il Segnalatore Ambientale comunale volontario, agirà esclusivamente attraverso la trasmissione del rapporto riferito agli accertamenti effettuati al Corpo di Polizia Locale, ma non effettua la contestazione delle eventuali violazioni amministrative rilevate.
- d. Resta pertanto in capo al Corpo di Polizia Locale, la potestà prevista dall'articolo 14, Legge n. 689/1981, di contestazione e notifica al trasgressore delle sanzioni emerse in seguito degli accertamenti effettuati dagli SACV.
- e. L'Amministrazione comunale provvederà alla predisposizione del modello di rapporto della violazione accertata, utilizzato dai Segnalatori Ambientali comunali volontari per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

Art. 10 – DOVERI

- a. Il Segnalatore Ambientale comunale volontario, nell'espletamento delle funzioni deve:
 - 1. assicurare che il servizio venga svolto secondo gli ordini di servizio impartiti dal Coordinatore del Gruppo;
 - 2. partecipare alle iniziative formative e di aggiornamento;
 - 3. operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - 4. compilare i rapporti di segnalazione, che devono essere trasmessi nel più breve tempo possibile, non oltre 5 giorni lavorativi, all'Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Locale;
 - 5. portare durante il servizio il tesserino e indossare i capi di abbigliamento assegnati con cura e decoro;
 - 6. usare con cura e diligenza i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - 7. utilizzare le eventuali dotazioni fornite esclusivamente per ragioni di servizio;

8. comunicare prontamente all'Amministrazione comunale ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
 9. tenere un comportamento consono al ruolo, all'immagine del gruppo e dell'Amministrazione comunale;
 10. garantire annualmente, almeno 40 ore di presenza in servizio.
- b. Al Segnalatore Ambientale comunale volontario è fatto divieto assoluto di:
 1. espletare le proprie funzioni in maniera indipendente e/o in difformità dagli ordini di servizio impartiti;
 2. svolgere qualunque attività di propaganda nell'ambito delle attività del Gruppo;
 3. utilizzare palette distintive, riservate esclusivamente al personale che esercita i servizi di polizia stradale previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;
 4. utilizzare distintivi o strumenti non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - c. qualora il Segnalatore Ambientale comunale volontario, utilizzi, per l'espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento, mezzi di circolazione propri, la responsabilità civile rimarrà interamente a carico del medesimo, mantenendo di conseguenza il Comune esente ed indenne da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose;
 - d. il Segnalatore Ambientale comunale volontario è tenuto al rispetto della disciplina sul trattamento dei dati prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - e. il Segnalatore Ambientale comunale volontario è tenuto al segreto d'ufficio, pertanto a tenere riservati, tutti i dati di qualsiasi natura di cui è a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni è preposto.

Art. 11 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

- a. Gli organi istituzionali preposti al controllo (Polizia Locale e Forze di Polizia dello Stato) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati al Segnalatore Ambientale Comunale Volontario.
- b. Delle segnalazioni ricevute si terrà conto ai fini dell'adozione di possibili provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
- c. Il Sindaco, previa istruttoria da parte della Commissione Tecnica, di cui all'articolo 6 di questo Regolamento, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.
- d. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività per più di 6 mesi, non dovuta a giustificati motivi.
- e. La revoca opera d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento.

Art. 12 – STRUTTURA DEL GRUPPO SEGNALATORI AMBIENTALI COMUNALI VOLONTARI

- a. La struttura del Gruppo Segnalatori Ambientali comunali volontari, è articolata in:
 1. Assemblea, composta da tutti gli appartenenti al Gruppo SACV.
 2. Coordinatore del Gruppo designato ogni 3 anni dal Sindaco, su proposta motivata della Commissione Tecnica, di cui all'articolo 6 del Regolamento, sulla base delle competenze possedute nelle materie di competenza.

Art. 13 – RUOLO E COMPITI DEL COORDINATORE

- a. Il Coordinatore del Gruppo SACV: organizza le attività dei segnalatori coordinandosi con il Comandante della Polizia Locale;
- b. è responsabile delle attività del Gruppo e lo rappresenta nei rapporti con il Comandante della Polizia Locale e l'Amministrazione comunale;

- c. convoca e presiede, l'Assemblea dei Volontari;
- d. è consegnatario delle dotazioni strumentali eventualmente fornite dal Comune di Alba;
- e. segnala per iscritto al Comandante della Polizia Locale, eventuali violazioni dei doveri da parte dei segnalatori Volontari, sia a livello disciplinare, sia finalizzate alla valutazione in sede di rinnovo della nomina;
- f. il ruolo di coordinatore è incompatibile con cariche elettive ricoperte nel Comune di Alba;
- g. nel caso per qualsiasi ragione il Coordinatore cessi di svolgere il ruolo, si procede ad una nuova nomina entro 30 giorni.

Art. 14 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO

- a. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli SACV è regolato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- b. La Polizia Locale è l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza ingiunzione al trasgressore e all'obbligato in solido.
- c. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo, conseguente agli accertamenti e rapporti trasmessi dagli SACV, sono di competenza del Comune di Alba e attribuite al Corpo di Polizia Locale.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

- a. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni generali di cui agli artt. 124 e 134 del TUEL (D. Lgs n. 267/2000).
-

Verbale fatto e sottoscritto.

LA PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE
F.to DI LIDDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi,

dal **01.04.2026** al **15.04.2026** compreso,

ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

Alba, 31.03.2026

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NARDI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000 il giorno

Alba, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimo NARDI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi,

dal _____ al _____ compreso,

senza opposizioni, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

Alba, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimo NARDI